

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
il Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste

L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2023 (prot. n. 53749)

e

il Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste, in prosieguo denominato "Conservatorio", con sede legale in via Ghega n. 12 CAP 34132 Trieste, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Sandro Torlontano, nato a Ortona (CH), il 20/05/1963 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Conservatorio, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto,
di seguito anche indicate "Parti",

premesse che

- le Parti appartengono al sistema universitario regionale di cui alla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2, e partecipano al Coordinamento regionale degli Enti di Ricerca ed al Protocollo d'Intesa tra Comune di Trieste, Università ed Enti di Ricerca;
- in data 20 febbraio 2009 è stata sottoscritta fra le Parti una Convenzione Quadro, aggiornata

nel 2019, per promuovere, sviluppare e consolidare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione in molteplici ambiti indicati nell'art. 2 delle citate convenzioni, fra cui si ricordano a titolo esemplificativo: rapporti internazionali, ricerca e percorsi formativi (realizzazione di percorsi congiunti, fruizione di specifici moduli, possibilità della doppia frequenza, reciproco affidamento di impegni didattici), servizi agli studenti, fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, formazione del personale e progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali, transfrontalieri e/o comunitari;

- le Parti sono legate da diversi rapporti di collaborazione, fra cui il Progetto *Lightnet* e il Polo SBN -che prevede anche la formazione del personale delle biblioteche- oltre a partecipare ai tavoli comuni regionali sul sistema universitario e dell'alta formazione;

- le Parti, richiamando le premesse delle pregresse Convenzioni, intendono confermare il proprio comune impegno di investire nella formazione del capitale umano-professionale per fare leva sull'eccellenza per una partecipazione consapevole alla definizione dei complessi processi di trasformazione in atto, mantenendo e adeguando la Convenzione per assicurare una cornice idonea alle iniziative già intraprese e a quelle programmate negli ambiti della formazione degli studenti e del personale, della ricerca e della cooperazione internazionale, rivolta specialmente agli studenti stranieri;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 – Oggetto e obiettivi

Le Parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

a) sostenere, in un'ottica di sistema, il potenziamento delle relazioni e interazioni tra enti

e istituzioni formative, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, culturale e umanistica, presenti sul territorio regionale;

b) consolidare e incrementare, sempre in un'ottica di sistema, le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi rapporti internazionali, rendendo reciprocamente disponibili il *know how* e i contatti acquisiti;

c) promuovere iniziative condivise, anche sperimentali, di ricerca e di formazione, anche mediante la realizzazione di percorsi formativi congiunti, con conseguente rilascio del titolo;

d) favorire la fruizione di specifici moduli formativi ovvero la possibilità della doppia frequenza all'università e ai corsi del Conservatorio (vecchio e nuovo ordinamento), sia del primo che del secondo livello, anche mediante l'adozione di strumenti flessibili, quali, ad esempio, il part-time opzionale da parte degli studenti;

e) favorire il reciproco affidamento di impegni didattici, su materie di pertinenza delle Parti, nel rispetto delle rispettive esigenze didattiche e delle competenze degli Organi deliberanti in materia di ordinamenti didattici;

f) promuovere e condividere una comune attenzione al miglioramento dei servizi agli studenti (quali, ad esempio: alloggi, borse di studio, mobilità, orientamento, stage, tirocini, attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, socio-sanitarie e assistenziali), prevedendo, anche, la partecipazione a specifiche iniziative, promosse, organizzate o comunque adottate, anche da una sola delle Parti, al fine di contribuire, d'intesa con gli enti locali, alla realizzazione del progetto della cd "città universitaria";

g) sostenere e valorizzare, anche in forma congiunta, il Polo SBN, al fine di potenziare le iniziative di collaborazione esistenti tra Sistema Bibliotecario d'Ateneo e Biblioteca del Conservatorio, a beneficio, sempre in ottica di sistema, della migliore fruizione del patrimonio bibliografico e documentale;

h) favorire la condivisione di strategie, strumenti e iniziative di comunicazione e

promozione, a beneficio della valorizzazione dell'offerta formativa complessiva;

i) realizzare, anche in forma congiunta, iniziative connesse al progetto cd. "Light-net" (rete di comunicazione in fibra ottica), attraverso la formalizzazione di attività di collaborazione inerenti alla gestione di servizi in rete e correlati corsi di formazione;

j) favorire la condivisione di informazioni, procedure, competenze e conoscenze professionali, a supporto dei rispettivi servizi tecnici, informatici e amministrativi, anche attraverso la formalizzazione di specifiche attività di collaborazione;

k) favorire la condivisione di progetti di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, nonché la partecipazione ad attività formative e corsi di aggiornamento professionale, organizzati a cura di una delle Parti;

l) prevedere la condivisione di procedure per gare e appalti di servizi di interesse delle Parti e la comune fruizione degli esiti.

Le Parti considerano strategiche la promozione e la realizzazione delle iniziative di collaborazione in partenariato con particolare riguardo a iniziative progettuali per la partecipazione a bandi di finanziamento locali, nazionali, transfrontalieri e/o comunitari.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al precedente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso,

in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della

presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.”

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto della Convenzione Quadro, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università il / la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel prof. Riccardo Martinelli.

Per il Conservatorio il referente è il Prof. Pietro Polotti.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di

recesso dalla Convenzione per la parte che abbia subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Il Conservatorio non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Conservatorio né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Conservatorio.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Conservatorio; è parimenti esclusa ogni garanzia del Conservatorio per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento

tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso

consenso scritto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, salvo nel caso previsto al quarto comma.

Art. 14 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date e luoghi delle firme digitali

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore

del Conservatorio Giuseppe Tartini

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.